ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 6

Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria

Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri. (2) Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere non piu' di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalita' determinate dalla commissione paritetica prevista dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attivita' di formazione. (5)

Versione in vigore dal 16 novembre 1996, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Estremi	Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Titolo	I — Istituzione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria
Capo	III
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1992

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 28 maggio 1993, n. 163, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1993, n. 254, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso previsto dal comma I dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha la durata complessiva di sei mesi, e puo' essere articolato in due cicli trimestrali. Il primo ciclo e' frequentato immediatamente dopo l'assunzione e il secondo ciclo deve essere completato entro diciotto mesi dall'assunzione".

(5) Il D.L. 13 settembre 1996, n. 479, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1996, n. 579, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla meta' in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-443-1992/art-6-corsi-per-la-nomina-ad-agente-di-polizia-penitenziaria/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it